



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 81 del 15/05/2019

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art.73 c.1 lett.a)D.Lgs 118/11 derivante da sentenze esecutive:1)n.2471/2018 Tribunale di Bari-Sez.Lav(cont.1361/14/FO);2)n.692/2017 C.d.A.di Bari-Sez.Lav.(cont.1661/08/GA);3)n.500/2017 C.d.A.di Bari-Sez.Lav.(cont.1660/08/GA);4)n.675/2017 Tribunale di Bari-Sez.Lav.cont.2241/08/GA);5)n.882/2017 C.d.A.di Bari-Sez.Lav.(cont.2546/08/GA/LB)

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle seguenti sentenze esecutive:

- 1) n. 2471/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 1361/14/FO);
- 2) n. 692/2017 C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 1661/08/GA);
- 3) n. 500/2017 C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 1660/08/GA);
- 4) n. 675/2017 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 2241/08/GA);
- 5) n. 882/2017 C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 2546/08/GA/LB)".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dai titoli esecutivi sopra indicati, si specifica quanto segue.

In merito al contenzioso di cui al **numero 1)**, il sig. Contenti Vittorio, notificava ricorso ex art. 414 c.p.c. con il quale, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della Regione con contratto di lavoro a tempo determinato per vari periodi, inquadrato nell'area I liv. 2 del CCNL per gli operai e florovivaisti con qualifica di operaio specializzato e mansioni di conduttore di impianto irriguo, chiedeva al Tribunale di Bari Sezione Lavoro, di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire l'indennità di percorso per il periodo dal 11.05.2009 al 21.10.2009, per un totale di 138 giornate di lavoro, quantificata in un importo complessivo di € 276,00, a titolo di differenza rispetto alla minore somma già percepita, oltre accessori.

Si costituiva la Regione eccependo preliminarmente l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, contestando la domanda e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito del giudizio, il **Tribunale di Bari sez. Lavoro** con sentenza n. **2471/18** disattendeva l'eccezione di prescrizione ritenendo fondata la domanda ed allineandosi all'orientamento prevalente, dichiarava il diritto di parte ricorrente al rimborso dell'indennità di percorrenza casa – posto lavoro – casa, condannando la Regione al pagamento del complessivo importo di € 276,00, oltre accessori di legge; condannava la Regione Puglia alla rifusione delle spese legali liquidate in complessivi € 400,00, oltre accessori in favore del difensore, avv. Leonardo Goffredo, dichiaratosi anticipatario.

Conseguentemente, occorre riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo di **€ 340,62 a titolo di sorte capitale** (di cui € 276,00 a titolo di indennità chilometrica, € 33,98 per interessi legali, € 30,64 per rivalutazione monetaria in favore del sig. Contenti Vittorio e di **€ 618,09 a titolo di spese legali** (di cui € 92,00 per ritenuta d'acconto) come da nota spese, in favore dell'avv. Leonardo Goffredo.

In merito al contenzioso sopra indicato al n.2) si riferisce che il sig. Arienzo Francesco, alle dipendenze della Regione dal 1° marzo 2002 con contratto di natura privatistica e qualifica di operaio specializzato, notificava ricorso in appello avverso la sentenza n. 957/2015 del Tribunale di Bari - Sezione lavoro, con cui si era visto rigettare la propria domanda di accertamento e dichiarazione del diritto ad essere inquadrato nella categoria superiore Area 1 livello I del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 10.07.2002, a far data dal 1° aprile 2002.

La **C.d.A. di Bari**, all'esito del giudizio, con sentenza n. **692/2017**, ribaltando la pronuncia di primo grado, accoglieva l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che l'appellante aveva svolto le mansioni inquadrabili nell' Area 1 livello I del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 10.07.2002, a far data dal 1° aprile 2002 e per l'effetto condannava la Regione al pagamento delle differenze retributive, oltre che alle spese legali di primo grado pari ad € 2.800,00 e di secondo grado pari ad € 2.000,00, oltre accessori di legge in favore del legale distrattario.

Conseguentemente, occorre riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di **€ 7.038,22 a titolo di spese legali** (di cui € 1.104,00 per ritenuta d'acconto) in favore dell'avv. Leonardo Goffredo, come da nota spese.

In merito al contenzioso sopra indicato al n.3) si riferisce che il sig. Amodio Nicola, alle dipendenze della Regione dal 1° marzo 2002 con contratto di natura privatistica e qualifica di operaio specializzato, notificava ricorso in appello avverso la sentenza n. 957/2015 del Tribunale di Bari - Sezione lavoro, con cui si era visto rigettare la propria domanda di accertamento e dichiarazione del diritto ad essere inquadrato nella categoria superiore Area 1 livello I del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 10.07.2002, a far data dal 1° aprile 2002.

La **C.d.A. di Bari**, all'esito del giudizio, con sentenza n. **500/2017**, ribaltando la pronuncia di primo grado, accoglieva l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava il diritto del ricorrente all'inquadramento a far data dal 1.4.2002 nell' Area 1 Livello I, CCNL 10.07.2002 per gli operai agricoli e florovivaisti, condannava la Regione a corrispondere le differenze salariali rivenienti dal predetto inquadramento a decorrere dal 1° aprile 2002 e per l'effetto condannava la Regione al

pagamento delle spese legali di primo grado pari ad € 2.800,00 e di secondo grado pari ad € 2.000,00, oltre accessori di legge in favore del legale distrattario.

Conseguentemente, occorre riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di **€ 7.038,22 a titolo di spese legali** (di cui € 1.104,00 per ritenuta d'acconto) in favore dell'avv. Leonardo Goffredo, come da nota spese.

In merito al contenzioso sopra indicato al n.4) si riferisce che il sig. Di Fronzo Vito con ricorso ex art. 414 c.p.c conveniva in giudizio la Regione Puglia, dinanzi il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, al fine dell'accertamento e dichiarazione del suo diritto ad essere inquadrato nella categoria superiore Area 1 livello I del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 10.07.2002, a far data dal 1° aprile 2002.

A tal fine, deduceva di aver lavorato alle dipendenze della Regione dal 01.03.2000, con contratto di natura privatistica a tempo indeterminato e con qualifica di operaio specializzato, inquadrato nella categoria superiore Area 1 livello 2 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 10.07.2002 ma di aver svolto mansioni afferenti la categoria superiore.

Si costituiva la Regione Puglia, contestando l'ammissibilità della descritta domanda.

All'esito delle prove testimoniali, la causa veniva decisa e con **sentenza n. 675/2017 il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro**, accoglieva la domanda e dichiarava il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel superiore livello Area 1 Livello I, CCNL 10.07.2002 per gli operai agricoli e florovivaisti a far data dal 1.4.2002 condannando la Regione a al detto inquadramento nonché per l'effetto a corrispondere le relative differenze retributive spettanti per le superiori mansioni svolte rispetto a quanto percepito, oltre interessi e rivalutazione; nonché al pagamento delle spese legali di lite, pari ad € 2.501,00, oltre accessori di legge in favore del legale distrattario.

Conseguentemente, occorre riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di **€ 3.683,70 a titolo di spese legali** (di cui € 575,23 per ritenuta d'acconto) in favore dell'avv. Leonardo Goffredo, come da nota spese.

In merito al contenzioso sopra indicato al n.5) si riferisce che il sig. Lomele Giovanni, alle dipendenze della Regione dal 1° marzo 2002 con contratto di natura privatistica e qualifica di operaio specializzato, otteneva dal Tribunale di Bari - Sezione lavoro, sentenza n. 262/2015, la dichiarazione del suo diritto ad essere inquadrato nella categoria superiore Area 1 livello I del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 10.07.2002, a far data dal 1° aprile 2002, con condanna della Regione Puglia al relativo inquadramento giuridico e alla corresponsione delle differenze retributive, oltre accessori e spese legali.

La Regione Puglia, avverso alla suddetta sentenza proponeva ricorso innanzi la C.d.A. di Bari che, all'esito del giudizio, con **sentenza n. 882/2017**, rigettava l'appello e confermava la sentenza di prime cure e condannava l'appellante al pagamento delle spese legali di secondo grado liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge in favore del legale distrattario.

Conseguentemente, occorre riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di **€ 2.949,00 a titolo di spese legali** (di cui € 460,00 per ritenuta d'acconto) in favore dell'avv. Leonardo Goffredo, come da nota spese.

In considerazione della conclusione dei giudizi sopra descritti e delle relative sentenze, si ritiene improcrastinabile avviare il relativo procedimento per il pagamento attraverso il presente disegno di legge del corrispondente debito fuori bilancio.

All'esito dell'istruttoria preliminare, pertanto, la spesa complessiva risulta di € 21.667,85=, così suddivisa:

- a) € 276,00= per rimborso indennità chilometrica;
- b) € 33,98= per interessi legali;
- c) € 30,64= per rivalutazione monetaria;
- d) € 21.327,23= per titolo di spese legali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1, capitolo n. 131091 '*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso*' C.R.A. 66.6.. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese e competenze derivanti dalle sopra descritte sentenze vengono finanziate con imputazione, rispettivamente, a Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria" e Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente del Servizio Programmazione, Controlli e Archivi

Dott.ssa Anna De Damazio




La Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio

Avv. Costanza Moreo




Il Direttore del Dipartimento

Dott. Angelosante Albanese



L'Assessore

Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale _____ 2019, n. _____

“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante da sentenze esecutive: **1) n. 2471/2018** Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 1361/14/FO); **2) n. 692/2017** C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 1661/08/GA); **3) n. 500/2017** C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 1660/08/GA); **4) n. 675/2017** Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 2241/08/GA); **5) n. 882/2017** C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 2546/08/GA/LB)”.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di **€ 21.667,85=**, derivante da sentenze esecutive:

1) n. 2471/2018 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 1361/14/FO) per un totale complessivo di **€ 958,81** (di cui € 276,00 per rimborso indennità, € 33,98 per interessi, € 30,64 per rivalutazione monetaria, in favore del sig. C. V. ed € 618,09 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto distratte in favore dell'avv. L. G.);

2) n. 692/2017 C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 1661/08/GA) per un totale di **€ 7.038,22** per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto distratte in favore dell'avv. L. G. (nel giudizio per il sig. A. F.);

3) n. 500/2017 C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 1660/08/GA) per un totale di **€ 7.038,22** per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto distratte in favore dell'avv. L. G. (nel giudizio per il sig. A. N.);

4) n. 675/2017 Tribunale di Bari – Sez. Lav. (cont. 2241/08/GA) per un totale di **€ 3.683,70** per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto distratte in favore dell'avv. L. G. (nel giudizio per il sig. D. F. V.);

5) n. 882/2017 C.d.A. di Bari – Sez. Lav. (cont. 2546/08/GA/LB) per un totale di **€ 2.949,00** per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta d'acconto distratte in favore dell'avv. L. G. (nel giudizio per il sig. L. G.)”.

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:

- **€ 276,00=** a titolo di rimborso indennità sul Capitolo 131091 Missione 9 Programma 4 Titolo 1, “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso”;
- **€ 33,98=** a titolo di interessi Missione 1 Programma 11 Titolo 1 , Capitolo cap. n. 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”;
- **€ 30,64=** a titolo di rivalutazione monetaria Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”
- **€ 21.327,23=** a titolo di spese legali Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”.